

# **BVGer C-1559/2023 vom 3. März 2025**

Bundesverwaltungsgericht, 2025-03-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-1559\\_2023](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-1559_2023)

FR: TAF C-1559/2023 du 3 mars 2025

IT: TAF C-1559/2023 del 3 marzo 2025

## **Regeste**

Revisione della rendita

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2).

### **E. 1.2**

Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

### **E. 1.3**

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art.

### **E. 1.4**

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPG), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPG nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile – dal momento che il ricorrente ha altresì provveduto al versamento tempestivo del richiesto anticipo a copertura delle presumibili spese processuali – con riferimento al primo paragrafo della conclusione ricorsuale n. 1 (cfr. ricorso doc. TAF 1 pag. 6). È invece inammissibile con riferimento al secondo paragrafo della conclusione n. 1 (cfr. ricorso doc. TAF 1 pag. 7), ossia alla richiesta che il TAF constati che a far tempo dal 1° ottobre 2022 in poi la rendita AI svizzera è versata conformemente all'accordo di sicurezza sociale concluso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Tunisia, dal momento che tale questione non è compresa nell'oggetto impugnato, fermo restando che la decisione dell'UAIE su tale punto è stata emessa il 3 ottobre 2022 (doc. UAIE 498) e che pertanto il

C-1559/2023 Pagina 11 ricorso in esame, depositato il 20 marzo 2023, avrebbe comunque dovuto essere dichiarato inammissibile su questo punto poiché inoltrato tardivamente. Peraltro, non è stato fatto valere dall'insorgente, né è dato rilevare ad un esame d'ufficio, un suo interesse degno di protezione all'emanazione di una decisione di constatazione da parte del TAF su questo punto. 2. 2.1 Quanto al diritto applicabile, dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in

vi-gore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). 2.2 Il ricorrente è cittadino tunisino (doc. UAIE 6). Dato che la Svizzera non aveva stipulato – prima del 1° ottobre 2022 – alcuna convenzione in materia di prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità con la Repubblica tunisina, i diritti e gli obblighi dell'insorgente sono determinati nel caso concreto esclusivamente secondo il diritto svizzero (sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2 con rinvii, segnatamente alle DTF 130 V 335 consid. 3 e 4 nonché 130 V 253 consid. 2.4). In particolare, in virtù dell'art. 6 cpv. 2 LAI – fatto salvo l'art. 9 cpv. 3 LAI (i cui presupposti non ricorrono nel caso di specie) – i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni – sempre che siano adempite le altre condizioni di legge – solo finché hanno il loro domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGa) in Svizzera. Giusta l'art. 13 LPGa, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli art. 23-26 CC (cpv. 1); una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (cpv. 2). 2.3 Il 1° ottobre 2022, è entrata in vigore la Convenzione di sicurezza sociale del 25 marzo 2019 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina (di seguito, la Convenzione; RS 0.831.109.758.1). In virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. a della Convenzione, nell'ambito delle relazioni tra la Svizzera e la Tunisia, la Convenzione si applica in particolare in Svizzera alla legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 4 cpv. 1 in combinazione con l'art. 3 lett. a della Convenzione, fatte salve le disposizioni contrarie della Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle legislazioni dell'altro Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato contraente. Secondo le disposizioni transitorie, la

C-1559/2023 Pagina 12 Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore (art. 37 cpv. 1 Convenzione).

### **E. 2.1**

Quanto al diritto applicabile, dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3).

### **E. 2.2**

Il ricorrente è cittadino tunisino (doc. UAIE 6). Dato che la Svizzera non aveva stipulato - prima del 1° ottobre 2022 - alcuna convenzione in materia di prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità con la Repubblica tunisina, i diritti e gli obblighi dell'insorgente sono determinati nel caso concreto esclusivamente secondo il diritto svizzero (sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2 con rinvii, segnatamente alle DTF 130 V 335 consid. 3 e 4 nonché 130 V 253 consid. 2.4). In particolare, in virtù dell'art. 6 cpv. 2 LAI - fatto salvo l'art. 9 cpv. 3 LAI (i cui presupposti non ricorrono nel caso di specie) - i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni - sempre che siano adempite le altre condizioni di legge - solo finché hanno il loro domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGa) in Svizzera. Giusta l'art. 13 LPGa, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli art. 23-26 CC (cpv. 1); una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin

dall'inizio limitata (cpv. 2).

### **E. 2.3**

Il 1° ottobre 2022, è entrata in vigore la Convenzione di sicurezza sociale del 25 marzo 1919 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina (di seguito, la Convenzione; RS 0.831.109.758.1). In virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. a della Convenzione, nell'ambito delle relazioni tra la Svizzera e la Tunisia, la Convenzione si applica in particolare in Svizzera alla legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 4 cpv. 1 in combinazione con l'art. 3 lett. a della Convenzione, fatte salve le disposizioni contrarie della Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle legislazioni dell'altro Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato contraente. Secondo le disposizioni transitorie, la Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore (art. 37 cpv. 1 Convenzione).

### **E. 3**

L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è, da un lato, la decisione dell'UAIE del 15 febbraio 2023 di soppressione, giusta l'art. 6 cpv. 2 LAI e con effetto al 1° gennaio 2016 (e fino al 30 settembre 2022), della rendita intera d'invalidità di cui ha beneficiato in precedenza il ricorrente (doc. UAIE 514). Dall'altro lato, è pure oggetto litigioso la decisione che sancisce l'inesistenza di un diritto per il ricorrente al versamento retroattivo (con relativi interessi) della rendita intera AI svizzera dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2022 (doc. UAIE 514).

### **E. 4.1**

Nella risposta al ricorso del 1° giugno 2023, l'UAIE ha fatto valere – con riferimento alla sua competenza – di avere ricevuto l'incarto dall'UAI- B. \_\_\_\_\_ (con l'indicazione che il permesso di domicilio del ricorrente era stato revocato e che il medesimo non possedeva più la dimora abituale in B. \_\_\_\_\_; doc. UAIE 231 e UAIE 235). Detta autorità ha in particolare indicato che gli accertamenti effettuati hanno permesso di appurare che il centro degli interessi dell'insorgente si trova in Tunisia.

### **E. 4.2**

Nella replica del 3 luglio 2023, il ricorrente ha contestato la competenza dell'UAIE a pronunciare la decisione del 15 febbraio 2023 dal momento che egli era domiciliato a (...) fino al 19 novembre 2022, data della sua partenza per la Tunisia.

### **E. 4.3**

Per principio, l'Ufficio AI competente (a ricevere ed esaminare una domanda) è quello del Cantone di domicilio dell'assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali (art. 55 cpv. 1 LAI). Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b OAI (RS 831.201), l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero è competente, fatti salvi i capoversi 2 e 2bis, se gli assicurati sono domiciliati all'estero. Inoltre, ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 OAI, la procedura di revisione è avviata dall'Ufficio AI che alla data dell'inoltro della domanda di revisione o di riesame è competente d'ufficio ai sensi dell'art. 40 OAI. L'Ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura, con riserva dei capoversi 2bis-2quater (art. 40 cpv. 3 OAI). In particolare, in virtù dell'art. 40 cpv. 2quater, se, durante la procedura, un assicurato domiciliato in Svizzera trasferisce il suo domicilio all'estero, la competenza

passa all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

C-1559/2023 Pagina 13

#### **E. 4.4**

Per quanto attiene alla competenza dell'UAIE a pronunciare la soppressione della rendita d'invalidità nell'ambito della procedura di revisione promossa dall'UAI-B. \_\_\_\_\_ nell'aprile 2014 – competenza che il ricorrente contesta pur indicando che il TAF può ora decidere la causa senza trasmetterla all'autorità cantonale competente (principio dell'economia di giudizio) – giova rilevare che essa appariva essere data all'UAIE (40 cpv. 2quater OAI), al momento della trasmissione degli atti a tale Ufficio da parte dell'UAI-B. \_\_\_\_\_ il 30 dicembre 2015. Infatti, il 15 ottobre 2015 l'Ufficio della migrazione del Cantone B. \_\_\_\_\_ aveva dichiarato siccome decaduto (art. 61 cpv. 2 LStrl) il permesso di domicilio dell'insorgente e gli aveva fissato un termine al 15 dicembre 2015 per lasciare la Svizzera. Peraltro, non soccorrono in tale ottica il ricorrente né l'inoltro di ricorsi contro la menzionata decisione del 15 ottobre 2015, quand'anche aventi effetto sospensivo (che nel caso concreto non poteva avere per effetto la rinascita del permesso di domicilio estinto ex-lege [sentenza del TF 2A.86/2004 del 12 maggio 2004 consid. 2, in particolare 2.2.2, non risultando dalle carte processuali che il ricorrente abbia chiesto il mantenimento del suo permesso di domicilio nel termine di 6 mesi dopo avere lasciato la Svizzera {cfr. sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 16 marzo 2017 consid. 3 pag. 6 e consid. 4.2 pag. 10}], ma tutt'al più poteva avere come effetto di conferirgli un diritto procedurale alla residenza durante le procedure ricorsuali), né le ulteriori procedure in materia di polizia degli stranieri da lui promosse (che hanno avuto tutto esito negativo) né infine la ripetuta generosa proroga del termine di partenza dalla Svizzera. Peraltro, al più tardi con la notifica della sua partenza dalla Svizzera (per la Tunisia) il 17 novembre 2022 (e la successiva partenza per la Tunisia dalla Svizzera il 19 novembre 2022), la competenza sarebbe comunque passata all'UAIE giustamente l'art. 40 cpv. 2quater OAI. La decisione impugnata del 15 febbraio 2023 è pertanto stata resa dall'autorità competente, ossia l'UAIE.

#### **E. 5**

Domicilio e dimora del ricorrente nel periodo determinante / soppressione della rendita intera d'invalidità

##### **E. 5.1**

L'autorità inferiore ha deciso di sopprimere al 1° gennaio 2016 la rendita d'invalidità accordata precedentemente al ricorrente poiché quest'ultimo non adempiva più cumulativamente l'esigenza del domicilio e della dimora abituale in Svizzera (art. 6 cpv. 2 LAI che rinvia all'art. 13 LPGA per quanto attiene alle nozioni di domicilio e dimora abituale). Il ricorrente ha contestato tale decisione, il suo domicilio e dimora abituale trovandosi da gennaio 2016 a (...).

C-1559/2023 Pagina 14

##### **E. 5.2**

Di principio, giusta l'art. 23 cpv. 1 prima frase CC, cui rinvia l'art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona si trova nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Tale circostanza (sempre di principio) presuppone che l'interessato, in maniera riconoscibile per terzi, faccia del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, ritenuto che l'esistenza di un permesso di dimora o di

do- micilio, il deposito dei documenti e l'esercizio dei diritti politici, pur avendo valore indiziario, non sono decisivi ai fini di tale giudizio, determinante essendo il luogo dove si situano un massimo di elementi concernenti la vita personale, sociale e professionale delle persona interessata (DTF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 127 V 237 consid. 1; sentenze del TF 9C\_675/2014 dell'11 agosto 2015 consid. 4.3 e 9C\_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1). L'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC, contiene una presunzione, altresì confutabile, secondo la quale la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio (DTF 141 V 530 consid. 5.2; 134 V 236 consid. 2.1). Il domicilio di una persona si trova conseguentemente nel luogo in cui ha le relazioni più strette tenuto conto dell'insieme delle circostanze (DTF 141 V 530 consid. 5.2; 137 III 593 consid. 5.1; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3). In generale, esso corrisponde al luogo di residenza della famiglia, e non al luogo di lavoro (sentenza del TF 1C\_297/2008 del 4 novembre 2008 consid. 3.2, in: SJ 2009 I pag. 291 segg.). L'intenzione di lasciare in seguito il luogo di residenza, non esclude di per sé la presa di domicilio. Il domicilio stabilito continua comunque a sussistere fino a quando l'interessato non ne abbia acquistato uno nuovo (cfr. art. 24 cpv. 1 CC; sentenza del TF 9C\_600/2017 del 9 agosto 2018 consid. 2.2).

### **E. 5.3**

Inoltre, una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (art. 13 cpv. 2 LPGA). Il centro di tutte le relazioni dell'interessato deve inoltre situarsi in Svizzera (DTF 141 V 530 consid. 5.3; 119 V 111 consid. 7b).

### **E. 5.4**

Infine, giusta l'art. 24 cpv. 1 CC, cui rinvia pure l'art. 13 cpv. 1 LPGA, il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquisito un altro. Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera (cpv. 2). Nell'ambito dell'art. 24 cpv. 2 CC, l'abbandono di un domicilio all'estero si determina giusta l'art. 20 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP;

C-1559/2023 Pagina 15 RS 291). Tale disposizione prevede che la persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e che in mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale (intesa come lo Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che il domicilio all'estero risulta abbandonato a partire dal momento in cui una persona ha definitivamente spostato altrove il proprio centro degli interessi, indipendentemente dall'eventuale mantenimento del domicilio in virtù del diritto estero. In ambito internazionale, il cambiamento di domicilio risulta molto più semplice rispetto alle regole applicabili a livello interno. In particolare, il cambiamento deve essere ammesso anche quando viene mantenuta una residenza all'estero, ma le relazioni con la stessa si sono fortemente affievolite (sentenza del TF 9C\_295/2019 del 18 giugno 2019 consid. 2 con rinvii; v. pure sentenza del TAF C-5228/2017 del 20 gennaio 2020 consid. 5.4.3).

### **E. 5.5.1**

Il ricorrente è arrivato in Svizzera il (...) 1988 per sposare una cittadina svizzera, dalla quale ha poi avuto una figlia ([...], nata nel 1989), ottenendo l'(...) 1988 un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare. Con sentenza del (...) della Pretura di (...), il citato matrimonio con la cittadina svizzera è stato sciolto per divorzio e la figlia affidata alla madre con l'esercizio dell'autorità parentale. L'insorgente ha continuato a beneficiare di un permesso di dimora B e, dal 1999, di un permesso di domicilio C. Durante il suo soggiorno in Svizzera, egli ha svolto più attività professionali, segnatamente insegnante di tennis, impiegato d'esercizio presso le Ferrovie federali svizzere, addetto alla manutenzione di un centro tennistico, sino al 2002 (doc. UAIE 365 [decisione dell'Ufficio della migrazione del 31 gennaio 2019] e doc. UAIE 331 [sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 16 marzo 2017]). Dal 1° giugno 2003, l'insorgente ha beneficiato di una rendita intera d'invalidità svizzera (doc. UAIE 101 [decisioni dell'UAI-B. \_\_\_\_\_ del 13 e 25 ottobre 2005]).

### **E. 5.5.2**

Il 23 dicembre 2006, il ricorrente si è risposato in Tunisia con una cittadina tunisina, dalla quale ha avuto un figlio, nel 2007, ed una figlia, nel 2011. I suoi familiari hanno sempre vissuto in Tunisia (doc. UAIE 365 [decisione dell'Ufficio della migrazione del 31 gennaio 2019] e doc. UAIE 331 [sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 16 marzo 2017]).

### **E. 5.5.3**

Con decisione del 15 ottobre 2015 (doc. UAIE 230 pag. 43), l'Ufficio della migrazione del Cantone B. \_\_\_\_\_ – constatato che il ricorrente risiede in Tunisia, dove vivono la moglie e due figli, e il centro della sua vita

C-1559/2023 Pagina 16 e dei suoi interessi si trova in Tunisia – ha dichiarato decaduto il suo permesso di domicilio C (art. 61 cpv. 2 LStrl [RS 142.20]), intimandogli di lasciare la Svizzera entro il 15 dicembre 2015. Questa decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato del Cantone B. \_\_\_\_\_ e dal Tribunale cantonale amministrativo del Cantone B. \_\_\_\_\_. Nella sentenza 52.2016.537 del 16 marzo 2017 (doc. UAIE 331; cresciuta incontestata in giudicato), il Tribunale cantonale amministrativo ha in particolare ritenuto che il centro degli interessi dell'insorgente “non è in Svizzera, ma presso la sua famiglia in Tunisia, dove trova il sostegno affettivo e morale necessario per il suo equilibrio psicofisico” (consid. 4.1 e 4.2). L'Ufficio della migrazione ha quindi fissato al ricorrente un termine all'11 luglio 2017 e poi al 5 settembre 2017 per lasciare la Svizzera (doc. UAIE 352 pag. 2 e 3).

### **E. 5.5.4**

Con decisione del 31 gennaio 2019 (doc. UAIE 365), l'Ufficio della migrazione – ritenuto che non appare necessaria una permanenza del ricorrente in Svizzera per ragioni di cura, il medesimo potendo beneficiare per i disturbi psichici di cui soffre di un trattamento psichiatrico ambulatoriale in Tunisia, ed un eventuale allontanamento dal territorio svizzero non metterebbe in pericolo la sua vita (considerandi a e b) – ha deciso che non erano dati i presupposti per riesaminare la decisione del 15 ottobre 2015 di decadenza del permesso di domicilio e ha respinto le altre istanze depositate dall'insorgente sempre il 9 ottobre 2017 di concessione di un nuovo permesso di domicilio o di dimora nonché di ammissione provvisoria. Questa decisione è stata confermata dalle istanze cantonali e dal Tribunale federale (doc. UAIE 453 [sentenza del TF 2C\_1074/2019 del 21 gennaio

2020]). L'Ufficio della migrazione ha quindi fissato al ricorrente un termine al 7 marzo 2020, poi all'8 agosto 2020 e poi ancora al 31 maggio 2021 per lasciare la Svizzera (doc. UAIE 384, UAIE 416 e UAIE 465).

#### **E. 5.5.5**

Con decisione del 14 febbraio 2022 (doc. UAIE 466), l'Ufficio della migrazione – rilevato che la presenza dell'insorgente in Svizzera è tollerata in quanto il suo permesso è decaduto, egli non svolge alcuna attività da diversi anni, beneficia di aiuti sociali e la moglie e due figli vivono in Tunisia, Paese in cui nel corso degli anni ha trascorso lunghi periodi – ha negato il rilascio di un permesso di dimora B in favore del ricorrente, intimandogli di lasciare la Svizzera entro il 14 marzo 2020. Questo termine è stato prorogato al 30 maggio 2022 e poi al 30 ottobre 2022 (doc. UAIE 480 e UAIE 513). Il 17 novembre 2022, l'insorgente ha annunciato la sua partenza per la Tunisia per il 19 novembre 2022 (doc. TAF 1, doc. C).

#### **E. 5.6**

Questo Tribunale osserva che nella sentenza del 16 marzo 2017, cre- sciuta in giudicato, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il

C-1559/2023 Pagina 17 ricorso presentato dal qui insorgente e ritenuto che – conto tenuto che negli anni 2013, 2014 e 2015 aveva soggiornato 9 mesi in Tunisia – il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi in Tunisia “dove vivono i suoi più stretti familiari” (in particolare l'attuale moglie, i due figli nati da tale matrimonio, i genitori e il fratello), dove può essere seguito dal profilo medico, fermo re- stando che in Svizzera non svolge più alcuna attività lavorativa almeno dal 2002, dove dal 2015 vive a (...) in una camera (qualificata di “solo uno spazio per dormire”) e dove la sua presenza si sarebbe giustificata in “pro- spettiva del mantenimento della rendita d'invalidità” ed eventuali visite alla figlia (...) ed amici, interessi quest'ultimi insufficienti per giustificare il man- tenimento del suo domicilio in Svizzera (in particolare consid. 4.2 pag. 9,

##### **E. 5.6.1**

Ora, il ricorrente ha fatto valere nel gravame che i ricorsi contro la decisione dell'Ufficio della migrazione del Cantone B. \_\_\_\_\_ del 15 otto- bre 2015 inoltrati dapprima dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone B. \_\_\_\_\_ e poi al Tribunale cantonale amministrativo, assortiti d'effetto sospensivo, avrebbero impedito l'estinzione/decadenza ex lege del suo permesso di domicilio e conseguentemente del suo domicilio in Svizzera. Tale censura è chiaramente infondata per il motivo già indicato al conside- rando 4.4 del presente giudizio cui si rinvia (anche in relazione alla giuri- sprudenza applicabile), l'effetto sospensivo di cui beneficiavano i ricorsi in questione non avendo per effetto d'ostare, in assenza da parte dell'insor- gente stesso di una domanda di prolungamento del permesso di domicilio nei termini previsti dalla legge, alla decadenza del permesso di domicilio.

##### **E. 5.6.2**

Il ricorrente ha inoltre fatto valere che la dichiarazione di avvenuta notifica di partenza del 17 novembre 2022 e il certificato di domicilio del 15 febbraio 2023, emessi entrambi dal Comune di (...), sono vincolanti per le autorità giudicanti in materia d'assicurazione sociale e dimostrano che il suo domicilio ai sensi dell'art. 23 CC si trovava in Svizzera dal 15 aprile 2015 (o comunque al più tardi da gennaio 2016, data della soppressione della sua rendita AI in Svizzera) al 19 novembre 2022, data quest'ultima della sua partenza dal nostro Paese.

Anche tale censura è manifestamente

C-1559/2023 Pagina 18 infondata. In effetti, e per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il luogo dove sono stati depositati i documenti d'identità o quello figurante in documenti amministrativi, come quelli qui in esame, non sono affatto vincolanti per l'autorità giudicante e costituiscono certo degli indizi che tuttavia non possono prevalere sul luogo in cui si concentra il maggior numero d'elementi concernenti la vita personale, sociale e professionale della persona interessata (DTF 141 V 530 consid. 5.2 con rinvii).

### **E. 5.6.3**

L'insorgente ha poi sostenuto che dal 1° aprile 2016 – a seguito del fatto che da tale data l'UAIE ha sospeso il versamento della sua rendita AI – e fino al 30 settembre 2022 ha beneficiato di prestazioni assistenziali nel Cantone B.\_\_\_\_\_, ciò che sta a dimostrare che era effettivamente domiciliato a (...). Anche questa generica censura è destituita di fondamento. Da un lato, le nozioni di domicilio e di dimora assistenziale ai sensi della legislazione sull'assistenza sociale (in particolare art. 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 24 giugno 1977 [legge federale sull'assistenza, LAS; RS 851.1] e segnatamente art. 5, 6 e 10 della legge sull'assistenza sociale del Cantone B.\_\_\_\_\_ dell'8 marzo 1971 [Las]) non sono necessariamente identiche a quelle dell'art. 23 CC (cfr. DTF 150 V 297 consid. 3.2). In quest'ottica, non soccorre pertanto il ricorrente un richiamo indifferenziato a tali nozioni per giustificare il persistere di un domicilio e di una dimora abituale nel Cantone B.\_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 e 2 LPGA nel periodo da lui evocato (1° aprile 2016 al 30 settembre 2022). Dall'altro lato, secondo l'art. 11 LAS (cui rinvia l'art. 10 Las), la dimora "assistenziale" – che dà diritto a prestazioni assistenziali – è data in caso di semplice, anche se effettiva, presenza dello straniero in un Cantone e non presuppone necessariamente né un domicilio né una dimora abituale ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 e 2 LPGA. Non soccorre il ricorrente, in tale ambito, il generico richiamo alla sentenza del TCA 42.2017.38 del 6 novembre 2017. Peraltro, la questione a dirimere nella presente fattispecie non è quella di sapere se la presenza del ricorrente nel Cantone B.\_\_\_\_\_ dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2022 sia stata interrotta per periodi non superiori ai 30 giorni (v. suo scritto al TAF del 7 agosto 2023 [doc. TAF 15]), ma se dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2022 il ricorrente – come ritenuto dall'autorità inferiore – non poteva ritenersi avesse il domicilio e la dimora abituale in Svizzera ai sensi degli art. 13 cpv. 1 e 2 LPGA e dunque non aveva più diritto alla rendita AI (art. 6 cpv. 2 LAI) in assenza per il periodo determinante di una Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la Tunisia.

### **E. 5.6.4**

Il ricorrente ha cercato di suffragare la tesi secondo la quale le condizioni del domicilio e della dimora abituale nel periodo dal 1° aprile 2016

C-1559/2023 Pagina 19 al 30 settembre 2022 erano adempite pure con il fatto che il suo termine di partenza è stato ripetutamente prorogato dall'Ufficio della migrazione del Cantone B.\_\_\_\_\_. La tesi è destituita di ogni fondamento. Come rettamente ritenuto dall'Ufficio della migrazione del Cantone B.\_\_\_\_\_ nella decisione negativa del 14 febbraio 2022 sulla domanda concernente il rilascio di un permesso di dimora (doc. UAIE 466), la presenza dell'insorgente in Svizzera è stata semplicemente tollerata, dopo che il suo permesso di domicilio è decaduto. Questo Tribunale non può che rilevare che una semplice, anche se effettiva e tollerata, presenza in Svizzera non può in effetti di per sé essere

interpretata quale conservazione o ricostituzione di un domicilio e di una dimora abituale in Svizzera.

#### **E. 5.6.5**

Quanto al domicilio e alla dimora abituale del ricorrente tra il 1° gennaio 2016 e il 30 settembre 2022 giova rilevare quanto segue. Nella succitata decisione del 31 gennaio 2019, l'Ufficio della migrazione ha ritenuto che non appare necessaria una permanenza del ricorrente in Svizzera per ragioni di cura, il medesimo potendo beneficiare per i disturbi psichici di cui soffre di un trattamento psichiatrico ambulatoriale in Tunisia, ed un eventuale allontanamento dal territorio svizzero non metterebbe in pericolo la sua vita. Anche il Tribunale federale ha confermato tale decisione (cfr. sentenza del TF 2C\_1074/2019 del 21 gennaio 2020). Il Tribunale federale, dopo avere esposto/riassunto i fatti determinanti, in particolare lo stato di salute del ricorrente, ha concluso che il trattamento del ricorrente è possibile in Tunisia, dove è peraltro già stato seguito in passato, che in Tunisia l'insorgente non sarà esposto a pericolo della vita in relazione al suo stato di salute (non necessita di trattamenti qualificati che in Patria non potrebbe ottenere) e potrà ivi contare su stretti parenti – l'attuale moglie e i due figli nati da tale matrimonio – che potranno fornire a loro volta del sostegno all'insorgente. Nella decisione del 14 febbraio 2022 di diniego del rilascio di un permesso di dimora, l'Ufficio della migrazione del Cantone B. \_\_\_\_\_ ha rilevato che l'insorgente non svolge in Svizzera alcuna attività da diversi anni, beneficia di aiuti sociali e la moglie e due figli vivono in Tunisia, Paese in cui nel corso degli anni ha trascorso lunghi periodi. Da quanto esposto, emerge, che nel periodo determinante non poteva ritenersi che il centro (più stretto/preponderante) degli interessi personali, sociali e professionali del ricorrente si trovasse in Svizzera. I suoi parenti più stretti vivono in Tunisia, dove egli stesso ha vissuto per scelta personale per 9 mesi all'anno nel 2013, 2014 e 2015 (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale del 16 marzo 2017 consid. 4.2) e dove ha potuto e può ottenere le cure mediche di cui abbisogna (cfr. la sentenza del TF 2C\_1074/2019 consid. 5). Peraltro, l'insorgente non ha neppure il proprio centro d'interessi professionali in Svizzera, dal momento che è invalido dal 2002. Basti

C-1559/2023 Pagina 20 ancora rilevare che l'insorgente ha vissuto a (...), durante tutto il periodo determinante (dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2022), affittando solo una stanza. Inoltre, non ha fatto valere di avere intrattenuto con la figlia, nata dal primo matrimonio, relazioni personali particolarmente strette e intense suscettibili di essere vissute solo in Svizzera con una permanenza ininterrotta nel nostro Paese. In siffatte circostanze, anche le normali relazioni sociali avute con amici e terzi in Svizzera non soccorrono la tesi del ricorrente secondo la quale il suo centro d'interessi, e dunque il suo domicilio e la sua dimora abituale, si sarebbero trovati in Svizzera durante il periodo determinante. Ciò premesso, non può essere rimproverato all'autorità inferiore di avere considerato che il ricorrente non aveva il suo domicilio e la sua dimora abituale in Svizzera nel periodo determinante ai sensi dell'art. 13 LPGA e che, nella sostanza, l'unico vero motivo per risiedere in Svizzera fosse l'invalidità e le prestazioni finanziarie connesse (dirette o indirette [assistenza sociale] che siano), ciò che esclude che si possa ritenere dato un domicilio e una dimora abituale in Svizzera nel periodo determinante (DTF 143 V 530 consid. 5.3 e sentenza del TF 9C\_657/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 3). Peraltro, la sua partenza dal nostro Paese per la Tunisia poco dopo l'entrata in vigore, il 1° ottobre 2022, della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina corrobora tale apprezzamento dell'autorità inferiore.

## **E. 5.7**

Da quanto esposto, discende che a giusta ragione l'UAIE ha deciso che la rendita intera d'invalidità svizzera accordata al ricorrente a decorrere dal 1° giugno 2003 deve essere soppressa (retroattivamente) al 1° gennaio 2016 (doc. UAIE 514 [decisione dell'UAIE del 15 febbraio 2023]). Non è infatti adempita nel periodo determinante (dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2022) la condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAI, il suo centro degli interessi trovandosi in tale periodo in Tunisia con l'attuale moglie e i due figli nati da tale matrimonio, fermo restando che la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Tunisia – che prevede l'esportazione delle rendite AI – è entrata in vigore solo il 1° ottobre 2022. 6. Versamento degli arretrati della rendita AI Pure nella misura in cui il ricorrente pretende il versamento degli arretrati, della rendita accordagli in Svizzera da giugno del 2003, per il periodo dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2022 il suo ricorso deve essere respinto. In effetti, giusta l'art. 37 cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale del 25 marzo 2019 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina (Titolo V/Disposizioni transitorie e finali), la Convenzione in oggetto non conferisce

C-1559/2023 Pagina 21 alcun diritto a prestazioni per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, dunque neppure all'esportazione delle prestazioni AI concesse in Svizzera fino alla data d'entrata in vigore di detta Convenzione. Non vi è pertanto ragione di scostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore secondo cui non esiste il diritto al pagamento degli arretrati dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2022. 7. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insorgente stesso il 19 aprile 2023. 8.2 Visto l'esito della procedura, al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-1559/2023 Pagina 22

## **E. 6**

Versamento degli arretrati della rendita AI Pure nella misura in cui il ricorrente pretende il versamento degli arretrati, della rendita accordagli in Svizzera da giugno del 2003, per il periodo dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2022 il suo ricorso deve essere respinto. In effetti, giusta l'art. 37 cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale del 25 marzo 2019 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina (Titolo V/Disposizioni transitorie e finali), la Convenzione in oggetto non conferisce alcun diritto a prestazioni per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, dunque neppure all'esportazione delle prestazioni AI concesse in Svizzera fino alla data d'entrata in vigore di detta Convenzione. Non vi è pertanto ragione di scostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore secondo cui non esiste il diritto al pagamento degli arretrati dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2022.

## **E. 7**

Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

## **E. 8.1**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insorgente stesso il 19 aprile 2023.

## **E. 8.2**

Visto l'esito della procedura, al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

## **E. 10**

e 11 della menzionata sentenza). Contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale dall'insorgente, quanto avvenuto prima del gennaio 2016 non è affatto irrilevante ai fini della presente causa, dovendo ritenersi che il ricorrente aveva il centro dei suoi d'interessi, e dunque il suo domicilio ai sensi dell'art. 23 CC, in Tunisia (al più tardi dal 2013). Non avendo altresì richiesto il mantenimento del suo permesso di domicilio in Svizzera (art. 61 cpv. 2 seconda frase LStrl) nel termine di sei mesi da quando ha lasciato la Svizzera, il suo permesso di domicilio doveva considerarsi decaduto ex lege.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.